



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

## SCHEMA DI CONTRATTO

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'OSPEDALE "F.LLI  
MONTECCHI" DI SUZZARA (PROVINCIA DI MANTOVA).**

**Durata: 10 ANNI**

**tra**

**ASST DI MANTOVA**

**e**

**Società/RTI/Consorzio.....**



## INDICE

### **Premessa**

#### **Art. 1 Norme regolatrici**

#### **Art. 2 Oggetto**

#### **Art. 3 Durata del contratto – Opzioni di proroga**

#### **Art. 4 Canoni Concessori**

#### **Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione della concessione**

#### **Art. 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

#### **Art. 7 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza**

#### **Art. 8 Assicurazione – Obbligo di manleva**

#### **Art. 9 Subappalto/Subconcessione**

#### **Art. 10 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

#### **Art. 11 Cauzione definitiva**

#### **Art. 12 Recesso**

#### **Art. 13 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito**

#### **Art. 14 Risoluzione del contratto**

#### **Art. 15 Contestazioni e Penalità**

#### **Art. 16 Fallimento del Concessionario o morte del titolare**

#### **Art. 17 Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile dell'Appalto**

#### **Art. 19 Obbligazioni contrattuali del Fornitore**

#### **Art. 20 Norma di Contratto T&T Per La Trasparenza E Tracciabilità (Dgr Lombardia N.Xi/5408 Del 25/10/2021)**

#### **Art. 21 Condizioni risolutive espresse**

#### **Art. 22 Definizione controversie e Foro competente**

#### **Art. 23 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione**

#### **Art. 24 Clausola finale**

#### **Art. 25 Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.**



## Premessa

- 1) con decreto n. 654 del 21/06/2023, l'ASST di Mantova (di seguito denominata anche ASST o Amministrazione) ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura *aperta* per l'affidamento in **concessione della gestione dell'ospedale "F.lli Montecchi" di Suzzara (Provincia di Mantova)** da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co.2, del Codice;
- 2) il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. XX del XX.XX.XX e sulla GUUE GU/S XXX del XX.XX.XXXX;
- 3) con verbale n. X del XX la Commissione di gara ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
- 4) con delibera n. XX del XX, l'appalto è stato aggiudicato in favore di (Società/RTI/Consorzio);
- 5) l'aggiudicazione è stata comunicata nei tempi e modi disciplinati all'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
- 6) l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Concessionario) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
- 7) è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32 – comma 9 – del Codice;
- 8) il Concessionario conviene che il contenuto del presente contratto di cui fanno parte il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale e relativi allegati - l'offerta tecnica ed economica presentate in gara, che, se pur non allegati, si intendono qui integralmente richiamati per relationem, – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- 9) il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

## Art. 1 - Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta tecnica, l'offerta economica, il Capitolato Speciale e relativi allegati, il Bando di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nella documentazione sopra richiamata:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida di attuazione adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
- d) dal "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", allegato alla documentazione di gara.
- e) Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'ASST, il Concessionario rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'ASST prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Concessionario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Concessionario ed accettate dall'ASST.

Il Concessionario dichiara inoltre, di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. "Legge Anticorruzione") e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della



trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022- 2024, pubblicato sul sito istituzionale.

L'ASST provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

## **Art. 2 Oggetto**

Oggetto del presente contratto è la gestione, in regime di concessione, ai sensi degli artt. 164 e segg. del D. Lgs n. 50 del 18/04/2021 e ss. mm. ii., di seguito, per brevità, Codice dei contratti, dei servizi sanitari e sociosanitari (servizi core) e non sanitari (servizi no core) Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al Capitolato Speciale.

## **Art. 3 Durata del contratto – Opzioni di proroga**

Le prestazioni di cui all'art. 2 hanno una durata pari a n. 120 (centoventi) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei beni mobili e dei beni immobili.

L'ASST, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codice, si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga, come esplicitata nel bando di gara, per la durata di 12 mesi.

In tal caso il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'ASST.

## **Art. 4 Canoni Concessori**

L'importo annuale del canone concessorio su base fissa per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicate all'art. 2, viene determinato in € \_\_\_\_\_ (da indicare anche in lettere), iva esclusa.

Il pagamento annuo del canone concessorio su base fissa dovrà essere eseguito in numero 4 (quattro) rate trimestrali anticipate, ciascuna in scadenza all'inizio del rispettivo trimestre.

Il pagamento annuo del canone concessorio su base variabile, calcolata secondo le modalità disciplinate dal Capitolato Speciale, dovrà essere corrisposto entro 30 giorni consecutivi dalla approvazione del bilancio di esercizio consuntivo del Concessionario.

Il canone concessorio è soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale, cui si rinvia.

I canoni di concessione saranno assoggettati ad iva se dovuta ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n.633.

## **Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione della concessione**

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale e nell'offerta presentata in sede di gara. Il Concessionario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'ASST e di terzi autorizzati. Il Concessionario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso da eventuali attività svolte dall'ASST e/o da terzi.

Le condizioni e le modalità di esecuzione del presente Contratto sono dettagliate dai documenti di gara, come integrati dall'offerta presentata in gara, che si intendono qui integralmente ed espressamente richiamati.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASST, fermo il diritto al risarcimento del danno, all'applicazione delle penali di cui al corrispondente articolo, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e nel verbale di cooperazione e coordinamento



sottoscritto dai rappresentanti delle controparti.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

## **Art. 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Concessionario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Concessionario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

### **6.1 Personale dedicato al servizio**

Il Concessionario deve disporre di personale adeguato al servizio, in numero e professionalità, atto a garantire l'esecuzione delle attività previste dal Capitolato Tecnico Speciale, per l'intera durata del contratto.

In caso di scioperi e/o assemblee sindacali interne e/o esterne, trattandosi di servizio di pubblica utilità, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90 e s.m.i., che prevede l'obbligo da parte del Concessionario di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal CCNL per quanto riguarda i contingenti di personale.

Il Concessionario applicherà, in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali.

### **6.2 Monitoraggio dell'osservanza della clausola sociale**

In attuazione dell'art. 3 comma 1-ter, della L.R. 26/2017, sono di seguito esplicitate le modalità previste per il monitoraggio puntuale dell'attuazione della clausola sociale, prevista dal Disciplinare di gara:

- il Concessionario invia al RUP, entro 30 giorni dall'avvio della concessione, una relazione nella quale sono indicati il nominativo del personale assorbito ed il relativo livello occupazionale di inquadramento comparato con quello precedente sotto il profilo del contratto collettivo di settore applicato e del trattamento economico;
- il RUP può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi presso la sede del Concessionario con possibilità di verifiche documentali.

## **Art. 7 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza**

Le Parti, debitamente informate in merito a quanto previsto dal Regolamento 679/2016/UE e dal D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. e dai provvedimenti dell'Autorità Garante, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i loro dati personali vengano reciprocamente trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e/o comunicati unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Ai sensi dell'anzidetta normativa, alle Parti è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali e di chiederne la correzione, l'integrazione e, laddove ne ricorrano gli estremi, la cancellazione in blocco.

Per i trattamenti effettuati dal Concedente, titolare del trattamento è la A.S.S.T. di Mantova nella



persona del Direttore Generale/Legale Rappresentante.

Per i trattamenti effettuati dal Concessionario titolare è lo stesso nella persona dell'Amministratore Delegato.

Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'A.S.S.T. di Mantova e comunque per i 5 anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

#### **Art. 8 Assicurazione – Obbligo di manleva**

Il Concessionario, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto il Concessionario quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.

Inoltre, il Concessionario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'ASST da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Il Concessionario si impegna a stipulare e mantenere operante per tutta la durata del contratto, con primaria compagnia di assicurazione, idonea polizza di assicurazione c.d. "rischio locativo" a garanzia della responsabilità civile incombente sul Concessionario, per i danni arrecati all'immobile oggetto di concessione, comunque riconducibili al concessionario e con massimale per sinistro/anno non inferiore ad € 15.000.000,00.

Il Concessionario si impegna altresì a stipulare e mantenere operante per tutta la durata del contratto, con primaria compagnia di assicurazione, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCTO), derivante dalla esecuzione degli obblighi contrattuali di gestione, ivi compresa la responsabilità per atto medico, per danni a cose o persone o prestatori di lavoro che si dovessero verificare nello svolgimento dell'attività, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti, anche accidentali, connessi con lo svolgimento dell'attività, ivi comprese quelle accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti e, comunque, nessuna esclusa né eccettuata. Tale polizza dovrà prevedere:

- ☐ un massimale unico RCT non inferiore ad € 10.000.000,00 per sinistro e massimale unico RCO non inferiore ad € 5.000.000,00
- ☐ l'operatività anche per le richieste ricevute nei dieci anni successivi alla scadenza del contratto purché afferenti a comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto stesso.

Le garanzie devono essere operanti anche nei casi di dolo e colpa grave delle persone di cui il Concessionario deve rispondere. Quest'ultimo è responsabile anche dei danni derivanti da qualsiasi altro soggetto del quale si avvale per l'espletamento delle attività oggetto del contratto.

La polizza deve prevedere altresì la rinuncia di rivalsa dell'Assicurazione nei confronti del Concedente. In ogni caso il Concessionario è tenuto a manlevare il Concedente per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro derivante dall'attività oggetto del contratto e/o attività complementari o accessorie, nonché a rifondere eventuali spese che il Concedente dovesse sostenere in relazione a procedimenti civili o penali per fatti ed atti connessi alle predette attività.

Eventuali franchigie, S.I.R. (Self Insurance Retention), scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano comunque a totale carico del Concessionario e non possono essere opposte al Concedente.

La documentazione assicurativa dovrà essere acquisita in copia agli atti del Concedente, nei 30 giorni successivi alla firma del contratto. Il Concessionario dovrà consegnare ogni anno al Concedente, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.





In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente può provvedere direttamente al pagamento, avvalendosi della cauzione di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del medesimo D. Lgs. 50/2016, come precisato nel contratto. Anche in assenza del pagamento del premio, la polizza deve essere efficace fino alla restituzione dell'originale o di equivalente lettera liberatoria da parte del Concedente

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente potrà risolvere il Contratto ex art. 1456, comma 2, c.c. con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

### **Art. 9 Subappalto/Subconcessione**

Il Concessionario conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta non intende affidare in subappalto/subconcessione l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

OPPURE

Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto/subconcessione, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- .....
- .....

Il pagamento delle prestazioni rese in subappalto/subconcessione saranno integralmente a carico del Concessionario.

I subappaltatori/subconcessionari dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Concessionario ha già provveduto a depositare presso l'ASST i documenti previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

### **Art. 10 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 11 Cauzione definitiva**

1. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali assunti inerenti alla gestione, il Concessionario si impegna a prestare idonea garanzia fideiussoria o bancaria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo Codice.
2. La cauzione viene rilasciata nella misura pari al 10% del valore del canone concessorio su base fissa, per un importo pari a Euro ..... (...../00) tramite (Compagnia di Assicurazioni precisare .....).
3. Tale cauzione avrà validità minima triennale, da rinnovare almeno trenta giorni prima della sua scadenza per ulteriori periodi, fino alla scadenza del contratto, e dovrà espressamente:
4. contenere la clausola dell'esclusione dell'obbligo della preventiva escussione del debitore principale;
5. prevedere che le somme garantite siano esigibili a semplice richiesta del Concedente (clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta).
6. In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali il Concedente si rivarrà, senza



alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno, per eventuali risarcimenti o penalità contrattuali debitamente contestate, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

7. In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione il Concessionario si obbliga fin da ora, al fine di consentire la prosecuzione del rapporto oggetto del contratto, al pronto reintegro della medesima garanzia e/o alla stipula di una nuova fideiussione del tutto equivalente, per importo e per condizioni, a quella originaria. La mancata reintegrazione della fideiussione o la sua sostituzione conferirà al Concedente, nella sua sola discrezionalità, la facoltà di risolvere il Contratto.
8. La mancata consegna della fideiussione nei 30 giorni successivi alla firma del contratto definitivo potrà costituire motivo di risoluzione immediata di diritto del contratto per inadempienza del Concessionario e determina l'acquisizione della garanzia provvisoria.
9. Il Concessionario dovrà consegnare ogni anno al Concedente copia dei Certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del Codice.

### **Art. 12 Recesso**

Ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice l'ASST ha diritto, senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con PEC.

In particolare l'ASST si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso.

In caso di recesso, il Concessionario non avrà nulla da pretendere.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'ASST che abbiano incidenza sull'esecuzione della concessione, la stessa ASST potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con PEC. In tale caso il Concessionario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e di indennizzo, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 c.c.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASST.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Concessionario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

### **Art. 14 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito**

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Concessionario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

Il Concessionario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere tempestivamente notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni sono efficaci e opponibili se l'ASST non le avrà rifiutate con comunicazione, notificata al cedente e al cessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.





In caso di inosservanza da parte del Concessionario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ASST al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.

### Art. 15 Risoluzione del contratto

L'inosservanza degli obblighi previsti nel presente contratto, l'inosservanza di leggi e/o regolamenti, l'inadempimento delle norme del Codice Civile, sono causa di risoluzione del contratto con il diritto, per la parte lesa, di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti, oltre alla immediata perdita del deposito cauzionale da parte del Concessionario.

In particolare, il presente contratto si risolverà di diritto alla dichiarazione dell'A.S.S.T. di Mantova di avvalersi dell'art.1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione da inviare via PEC al Concessionario, qualora il Concessionario, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ☐ interrompa o sospenda le attività sanitarie e sociosanitarie senza giustificato motivo;
- ☐ sia responsabile di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- ☐ compia gravi violazioni del contratto che mettano in pericolo la regolarità della gestione;
- ☐ non adempia al pagamento del canone di concessione come previsto dal presente contratto, decorsi i tempi previsti nella diffida ad adempiere;
- ☐ non rispetti i requisiti dell'accreditamento, quali a titolo esemplificativo: standard qualitativi inerenti la dotazione organica, requisiti organizzativi specifici, ecc...;
- ☐ violi il divieto di utilizzare anche temporaneamente, in tutto o in parte, gli spazi della struttura per usi o finalità diverse da quelle indicate nell'atto di concessione senza il consenso della A.S.S.T.;
- ☐ compia ripetute violazioni dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria come previsto nei piani di manutenzione;

Il presente contratto si risolve di diritto anche nei seguenti casi:

- ☐ mancata sottoscrizione del contratto per i rapporti giuridici ed economici, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione con l'ATS di riferimento;
- ☐ in caso di revoca di accreditamento con il SSR, di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Concessionario;
- ☐ dopo 3 contestazioni scritte per inadempimento agli obblighi contrattuali previsti;
- ☐ in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti nel Capitolato speciale;
- ☐ per violazione delle norme in materia di cessione del contratto e cessione del credito;
- ☐ cessione di attività in sub-concessione senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'A.S.S.T.;
- ☐ cessione dell'impresa, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Concessionario;
- ☐ violazioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- ☐ violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 smi eseguendo transazioni senza avvalersi di bonifici bancari o postali o di altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ☐ mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
- ☐ mancato rispetto delle previsioni di assorbimento del personale
- ☐ ripetute violazioni degli obblighi contenuti nel contratto che il Concessionario dovrà stipulare con l'Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente;
- ☐ mancata copertura dei rischi, come richiesto da specifico articolo del presente contratto.



L'A.S.S.T. deve risolvere il contratto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 108 comma 2 lett a) e b) del D. Lgs 50/2016.

L'ASST ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- il concessionario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della stazione appaltante di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti;
- il concessionario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità.

In caso di risoluzione di diritto del contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concessionario: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

L'A.S.S.T ha diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

La risoluzione, il recesso o lo scioglimento anticipato per qualsiasi causa del presente contratto hanno come effetto la decadenza dell'affidamento della gestione al Concessionario.

In caso di risoluzione del contratto, il Concessionario dovrà comunque garantire la continuità del servizio fino all'effettiva operatività dell'assegnazione ad altro Concessionario o al subentro della A.S.S.T.

## Art. 16 Contestazioni e Penalità

Il Concessionario, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni normative e regolamentari concernenti il contratto stesso.

Tutti gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Concessionario per iscritto a mezzo PEC, dal R.U.P., su segnalazione del D.E.C..

La contestazione può avvenire anche direttamente in contraddittorio fra le parti, risultando da apposito verbale congiuntamente sottoscritto.

Si applicheranno le penali di seguito indicate:

- ove si verificassero inadempienze nell'esecuzione della concessione l'Azienda ha la facoltà di applicare penali, graduabili in relazione alla gravità della inadempienza, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 10000,00 al netto dell'Iva, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli adempimenti che possono dar motivo a penalità sono:
  - non conformità nell'esecuzione della concessione rispetto a quanto richiesto nel presente Capitolato e/o offerto dall'aggiudicatario;
  - sospensione ingiustificata della concessione;
  - comportamento scorretto dei dipendenti/collaboratori dell'aggiudicatario nell'esecuzione della concessione;
- per violazione degli obblighi previsti in tema di trasparenza e tracciabilità di cui al successivo art.21 le penali nello stesso disciplinate.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato speciale, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,02‰ (zerovirgolazeroduepermille) e il 5% (cinquepercento) dell'importo contrattuale, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.



Nel caso di applicazione delle penali, l'ASST provvederà a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

#### **Art. 17 Fallimento del Concessionario o morte del titolare**

Il fallimento del Concessionario comporterà lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora il Concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ASST proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

#### **Art. 18 Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile dell'Appalto**

L'ASST nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Al D.E.C. competeranno ruoli, funzioni e responsabilità disciplinate dall'art. 101 del Codice degli appalti e dal D.M. n. 49/2018.

Il Concessionario indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con l'ASST, in nome e per conto del Concessionario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto.

#### **Art. 19 Obbligazioni contrattuali del Concessionario**

Si rimanda a quanto disciplinato nel Capitolato tecnico speciale e all'offerta della concessionaria.

#### **Art. 20 NORMA DI CONTRATTO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ (DGR Lombardia n.XI/5408 del 25/10/2021)**

Si rinvia alla documentazione di gara.

#### **Art. 21 Condizioni risolutive espresse**

Oltre quanto già disposto nel presente Contratto, lo stesso è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni ivi previste;
- b. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, co. 3 del DPR medesimo);
- c. inadempimento di uno degli obblighi assunti per l'applicazione della clausola sociale
- d. mancata produzione nei termini contrattuali della documentazione occorrente al RUP per l'attività di monitoraggio dell'osservanza della clausola sociale

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il contratto si intenderà risolto e l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto per l'ASST al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Art. 22 Definizione controversie e Foro competente**

Ai sensi dell'art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del



contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del Codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto saranno devolute al giudice competente per giurisdizione.

Le parti concordano di eleggere quale Foro competente esclusivo e non concorrente il Foro di Mantova.

Nelle more di risoluzione del contenzioso, la ditta fornitrice/concessionaria non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario l'Azienda potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.

### **Art. 23 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione**

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 co. 14 del Codice.

Sono a carico dell'Concessionario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Il Concessionario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'ASST le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale, per l'importo di Euro.....(in lettere.....)IVA inclusa.

L'importo dovrà essere rimborsato con le modalità che saranno appositamente comunicate dall'Amministrazione.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

### **Art. 24 Clausola finale**

Il presente Contratto, gli atti e i documenti in esso richiamati - ancorché non materialmente allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale come disciplinato all'art. 1 Norme regolatrici - costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto.

Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti.

#### **ASST DI MANTOVA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

#### **IL CONCESSIONARIO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

### **Art. 25 Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, Il Concessionario dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati - che, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale - e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia  
ASST Mantova

...omississ...

## **IL CONCESSIONARIO**

*Il Legale Rappresentante*

*Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensidel testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,.  
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme  
collegate*